



diritto & religioni

Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

11



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VI - n. 1-2011
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*L'onda "verde" nel mondo islamico,
tra tutela dei diritti umani e ribellione.
L'O.N.U. e il ruolo della U.E.*

VASCO FRONZONI

Con risoluzione S/res/1970 (2011) del 26.02.2011¹, presa ai sensi del Capitolo VII, art. 41 della Carta istitutiva,² il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha emanato una gamma di misure nei confronti del leader libico colonnello Mu‘ammār al-Qaddāfi, di membri della sua famiglia e di alcuni esponenti del suo governo, che vanno dall'*embargo* totale sulle armi, al blocco dei beni patrimoniali, all'interdizione di lasciare il suolo libico, fino alla attivazione presso il Procuratore della Corte Penale Internazionale per la sanguinosa repressione del dissenso interno. La risoluzione O.N.U. è stata adottata all'unanimità anche con l'appoggio dell'India (che pure non ha ratificato il trattato di Roma sulla C.P.I.), e fa espressamente riferimento alle analoghe condanne espresse dalla Lega Araba e dalla Organizzazione della Conferenza Islamica, delle quali la Libia è membro, per le (presunte) violazioni gravi dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario commesse, nonché alla risoluzione A/HRC/S-15/2 del Consiglio dei Diritti dell'Uomo del 25.02.2011, istitutrice di una commissione internazionale indipendente d'inchiesta.

Parimenti, il Consiglio dell'Unione Europea, nell'ambito della propria politica estera e di sicurezza comune, ha adottato in data 28.02.2011 la decisione 2011/7081³ che, condannando le violenze accadute in Libia contro la popolazione civile, nel richiamare espressamente la risoluzione 1970/2011

¹ Consultabile su <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement>.

² Sui poteri del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U. in materia di tutela degli interessi collettivi della comunità internazionale, si consulti MARIA IRENE PAPA, *I rapporti tra la Corte Internazionale di Giustizia e il Consiglio di Sicurezza*, C.E.D.A.M., Padova, 2006, pp. 485 e ss.

³ Consultabile su http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/FR/fo-raff/119530.pdf.

delle Nazioni Unite, la implementa, estendendo il divieto di espatrio già disposto ad altre dieci persone ed il blocco dei beni varato ad altri venti soggetti, legati alla leadership libica.

La risoluzione 1970 O.N.U. del 26.02.2011 e la decisione 7081 U.E. del 28.02.2011, forniscono lo spunto per operare una analisi, precipuamente giuridica, dei recenti moti di ribellione che stanno scuotendo una cospicua parte del mondo islamico, dal Magreb al Golfo persico, che passi in rassegna gli istituti del diritto islamico classico interessati, le disposizioni di diritto positivo nazionale lambite, le convenzioni e i trattati internazionali a tutela dei diritti umani e le attività giuridiche delle organizzazioni internazionali menzionate.

Le motivazioni geopolitiche che hanno fomentato le piazze sono note: la crisi economica che ha duramente colpito le classi sociali più deboli (ma numericamente più consistenti), l'aumento dei prezzi dei beni di largo consumo, l'elevato tasso di disoccupazione giovanile a fronte di un notevole livello di alfabetizzazione e di educazione, quantomeno primaria e secondaria. A ciò si aggiunga, come denominatore comune del malessere manifestato negli Stati ove è nata la rivolta, la percezione dell'elevato livello di corruzione negli apparati del potere. La presenza di governi autoritari, sebbene mascherati da Repubbliche presidenziali come Tunisia ed Egitto, o di regimi militari, come in Libia, rappresenta un ulteriore elemento di potenziale destabilizzazione, anche se vi sono profonde differenze tra questi Paesi, nonostante la vicinanza temporale degli eventi e la contiguità geografica dei territori. L'insufficiente attenzione mostrata dai governi nei confronti delle forme di tutela dei diritti civili basilari, quali le libertà di espressione e di associazione, emerge poi come un'ulteriore aggravante in contesti nazionali come quelli fin qui descritti. I gruppi di opposizione, seppur presenti nei territori nazionali o in esilio in altri Paesi, per il passato non sono mai riusciti ad influire concretamente nella vita politica e sociale, a causa di gravi forme di repressione e di avversione a qualsiasi dibattito in chiave partecipativa. Da ultimo, vanno ascritte quali fattori di preoccupazione e generico malcontento anche le incertezze generate dalla ormai consistente età dei leaders al potere (fatta eccezione per Giordania e Bahrain) e, quindi, dalla futura successione alla guida dello Stato. Questi elementi, il cui approfondimento tuttavia non è oggetto di questa indagine, vanno studiati *aliunde*, fondando le loro radici nei contingenti fattori comuni alla fascia di Paesi che corre dal Nord Africa, al Medio oriente ed alla penisola arabica.

L'analisi, verrà operata in una triplice direzione: gli istituti e le norme di diritto islamico interessate, la normativa degli Stati nazionali, le regole dell'Unione Europea.

Il dritto islamico classico

Tra i doveri inerenti il foro esteriore e vincolanti per tutti gli appartenenti alla comunità islamica, vi è sicuramente quello di obbedienza al Califfo e, per estensione analogica ed in chiave moderna, al legittimo governo in carica. Va a tal fine opportunamente rammentato che tutti gli Stati arabo-islamici richiamano i principi generali della *šarī'a* nella loro Carta costituzionale (anche se taluni unicamente nel preambolo), e fanno esplicito riferimento ad essa quale fonte del diritto⁴. Ne consegue che la soggezione al potere costituito e l'osservanza delle norme è dovuta tanto in virtù dei precetti della legge religiosa islamica, quanto per vigenza del diritto positivo. Inoltre, per alcuni autori e come si vedrà meglio *infra*, il dovere di obbedienza resta attivo e tale anche nei confronti di chi assume comportamenti errati o, addirittura, illegittimi. Da questa premessa si può agevolmente comprendere come il diritto di manifestare il proprio pensiero non sia privo di condizionamenti, ed anzi esso è circoscritto da limiti morali, legali e teologici⁵. La propria opinione ed anche un eventuale dissenso possono essere espressi, ma nei modi e nelle forme consentite e codificate attraverso gli istituti di *bay'a* e di *šūrā*, che regolano appunto la consultazione tra governanti e governati, scandendone diritti e doveri⁶.

Ed è alla luce di tali strumenti, ovverosia l'attribuzione del potere al governante e la consultazione di questi con i rappresentanti della base, che vanno interpretati certi comportamenti, quali manifestazioni di piazza non autorizzate, adunanze sediziose, vilipendio delle istituzioni, resistenza e oltraggio a pubblici ufficiali, blocchi stradali, interruzioni di pubblico servizio, danneggiamenti, procurati allarmi, minacce e lesioni, fino ad arrivare alla sovversione dell'ordine costituito, soprattutto se legati da un vincolo associativo; sono tutte

⁴ Per un primo approccio al costituzionalismo nel mondo arabo-islamico, si rinvia a ABDELLAH HARSİ, Introduction au droit public musulman, in R.E.M.A.L.D., Editions Maghrébines, Casablanca, 2006; MAURIZIO OLIVIERO, *Il Costituzionalismo dei Paesi Arabi*, Giuffrè, MILANO, 2003; ALBERTO PREDIERI, *Šarī'a e Costituzione*, Laterza, Bari, 2006.

⁵ Per una prospettiva giuridica della libertà di espressione nella dogmatica islamica, si consulti MOHAMMAD HASHIM KAMALI, *Freedom of Expression in Islam*, Islamic Texts Society, Cambridge, 1997.

⁶ Sugli istituti richiamati e sulle collegate strutture giuridiche nel mondo islamico, vedasi tra gli altri, ABU AL-M. WARDI, *Les Statuts gouvernementaux*, traduzione di EMILE FANGAN, Editions du Patrimoine Arabe et Islamique, Beyrouth, 1982; 'ABD AL-RAHMĀN I. DOI, *Šarī'a. The islamic Law*, Ta-Ha Publishers, London, 2008, pp. 15 e ss.; ABD AL-RAZIQ, L'Islam e le basi del potere, in *Studi Politici*, 1925, V/4, pp. 216-411; DAVID SANTILLANA, *Istituzioni di diritto musulmano malikita con riguardo anche al sistema sciafita*, I.P.O., Roma, 1926, I, pp. 20 e ss.

condotte che vanno lette in chiave islamica, e possono essere ipotizzate quali reati satelliti sussunti sotto quello proprio di ribellione o, qualora orientati in senso religioso e dalla matrice sovversiva in danno dell'ordine costituito, in quello di terrorismo⁷.

Utile appare quindi approfondire cosa si intenda per ribellione e terrorismo nel diritto islamico classico, prima di osservarne le ricadute sul diritto positivo di alcuni Paesi interessati dalle rivolte, soprattutto nella sponda Sud del Mediterraneo.

Le condotte di ribellione (*aḥkām al-buġāh*), di pirateria (*qaṭ' al-ṭariq*) e di terrorismo (*ḥirābah*), sono concettualmente distinte e tali risultano anche ai fini sanzionatorii, pur rientrando tutte sotto la medesima classificazione, tra i reati puniti con la sanzione più grave, la pena *ḥadd*⁸.

I ribelli sono musulmani che non riconoscono più come legittima l'autorità costituita e, ritenendo (anche se a torto) di rispondere al precetto coranico di promuovere il bene ed impedire il male⁹, insorgono contro lo Stato o l'autorità religiosa che, ritengono, è in errore. Essi, per il diritto penale islamico, vanno combattuti finché non si sottometteranno nuovamente all'autorità, ma non possono essere messi a morte né possono esser loro confiscati i beni.

La pirateria, (*qaṭ' al-ṭariq* significa, letteralmente, tagliare la strada, quindi bloccare le vie carovaniere), si riferisce ai briganti, ai banditi, ai rapinatori, ai sequestratori e agli assassini a scopo di rapina, i quali vengono puniti a seconda degli atti compiuti (saccheggio e omicidio, solo omicidio, furto, la mera messa in pericolo delle strade), potendo essere crocifissi, passati a filo di spada, subire l'amputazione di arti o essere esiliati¹⁰. Se persistono nelle loro condotte antiggiuridiche, vengono puniti come ribelli e, in tal caso, possono essere condotte campagne repressive nei loro confronti (si pensi alle campagne di sterminio contro i pirati in Indonesia), confiscati i loro beni (in quanto

⁷ Sul difficile rapporto tra gli Stati nazionali (nello specifico, arabi) e la contestazione islamista quale espressione della radicalizzazione violenta e del terrorismo, si consulti BASSMA KODMAMI DARWISH-MAY CHARTOUNI DUBARRY, *Les Etats arabes face à la contestation islamiste*, I.F.R.I., Armand Colin/Masson, Paris, 1997.

⁸ Sulla classificazione dei reati e sulla distinzione delle pene nell'islām, si rinvia a VASCO FRONZONI, Principi generali del sistema penale islamico, in *Diritto e Religioni*, VIII, 2/2009, pp. 156 e ss.

⁹ *“Che si formi da voi una comunità che inviti al bene, che promuova la giustizia e che impedisca l'ingiustizia. Questi saranno coloro che riusciranno”* (Cor. III,104). Per il Corano, si fa riferimento a ALESSANDRO BAUSANI, *Il Corano*, (Introduzione, traduzione e commento a cura di), B.U.R.-Radici, Milano, 2007.

¹⁰ AGOSTINO CILARDO, *Il Diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, E.S.I., Napoli, 2002, p. 144; nonché, diffusamente, KHALED ABOU EL FADL, *Rebellion and violence in islamic law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

provento di reati), attaccati sia frontalmente che inseguiti in caso di fuga¹¹.

Per quanto riguarda il terrorismo, va illustrato che il termine *ḥirābah* deriva dalla radice *ḥa-ra-ba*, che compone un verbo avente il significato di arrabbiarsi, imbestialirsi; la parola derivata *ḥarb* vuol dire guerra, ma anche nemico. Fin dal primo periodo delle crociate, il termine venne utilizzato per designare tutti i non musulmani e l'intero territorio (*dār al-ḥarb*) ove non regna l'islām, sulla falsariga della classificazione geopolitica operata dai giuristi classici¹². Per meglio tracciare i segni distintivi propri del reato, può giovare una breve comparazione tra l'accezione islamica classica di terrorismo e quella comunemente intesa nella letteratura giuridica occidentale. In primo luogo, l'importanza delle motivazioni politiche dei *muḥarībūn*, i terroristi, sembra essere inversamente proporzionale. In occidente, per terrorismo si intende l'uso illegale di forza o della violenza contro le persone o la proprietà, al fine di intimidire o costringere un governo e l'intera comunità al conseguimento degli obiettivi politici perseguiti dal gruppo. Ciò, perché il perseguimento degli obiettivi politici tende ad intensificarsi o forse a stabilire la corrispondenza fra violenza e terrorismo. Nel *fiqh*, viceversa, l'effetto è opposto. Quando i terroristi dimostrano con le loro azioni di voler perseguire obiettivi politici o, perlomeno, così ritiene quel determinato Stato in cui essi agiscono, la loro attività è più difficilmente riconducibile a ciò che si intende per *ḥirābah*, vale a dire la diffusione del terrore in qualche maniera fine a sé stessa. Va sottolineato, quindi, l'elemento preminente, ma non essenziale, dell'intimidazione, costituito cioè della volontà di indurre al e/o disseminare il panico. Questo terrore, tuttavia, non è necessariamente coincidente con il verificarsi di atti atroci ma è indirizzato alla realizzazione degli obiettivi sottostanti agli atti stessi, nella visione non islamica. In secondo luogo, la rilevanza del numero dei partecipanti sembra avere una diversa accezione. Secondo la legge islamica, più grande è il numero di individui addetti ad un atto di terrorismo, meno facilmente possono essere applicate le regole dell'*ḥirābah*. Di contro, per le legislazioni di tipo occidentale si può parlare di terrorismo allorquando le circostanze indicano che gli attivisti di una singola cellula sono collegati ad altre persone e gruppi. In terzo luogo, l'*ḥirābah*, almeno nella sua forma più estesa, sembra potenzialmente integrare una più ampia categoria di condotte, rispetto al terrorismo propriamente detto, coprendo una vasta gamma di crimini che variano dall'omicidio, al danneggiamento, al

¹¹ AGOSTINO CILARDO, *Il Diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, cit., p. 71.

¹² Si veda ARNAUD ABEL, Sub voce "dār al-islām" e "dār al-ḥarb" in *Encyclopedia of Islām*, (2nd ed.; London and Leiden, 1960), II, pp. 155-157, 170-171.

rapimento e, propriamente, al procurato allarme mediante la diffusione del terrore. Per quest'ultimo fattore, tuttavia, data l'estensione dei crimini sotto cui la maggior parte dei terroristi sono oggi perseguiti, tale differenza può risultare più apparente che reale. In alcuni Paesi, come ad esempio gli U.S.A., pochi terroristi sono effettivamente perseguiti per gli atti di terrorismo *sticto sensu*. Viceversa, essi vengono solitamente incriminati per quei reati satellite, che riguardano il traffico di armi o la loro illecita detenzione, il reimpiego di danaro, la falsificazione d'identità o dei relativi documenti. Infine, mentre la legislazione di tipo occidentale risulta colpire il terrorismo come diretto alla realizzazione di obiettivi che si nascondono dietro gli atti di violenza, la legge islamica punisce il terrorismo solo se diretto a commettere un atto atroce o violento o meramente coincidente con esso¹³.

Quando si analizza la definizione islamica classica di *ḥirābah*, si ritrova la centralità degli elementi dell'intimidazione e della diffusione del terrore. Il giurista malikita Ibn 'Abd al-Barr fornisce la seguente definizione: "*chiunque disturbi la libera circolazione nelle strade e le renda pericolose nel viaggiare, impegnandosi a disseminare la corruzione sul territorio rapinando, uccidendo o infrangendo ciò che Dio ha giudicato empio infrangere, è colpevole di ḥirābah, sia egli musulmano o non musulmano, libero o schiavo, indipendentemente dal fatto che l'evento sperato si realizzi o meno*"¹⁴. In ambito ḥanafita, al-Kāsānī definisce l'*ḥirābah* come "*gli attacchi ai pedoni (viaggiatori) al fine di rapina, in maniera tale da rendere insicure le strade*"¹⁵. L'Imām al-Nawawī afferma che "*chiunque utilizza un'arma e semina il panico lungo le strade all'interno di o fuori di una città, deve essere perseguito dall'autorità poiché, se lasciato impunito, il suo potere cresce e, attraverso la corruzione, l'omicidio e la rapina, si propagherà*"¹⁶. Ancora, Ibn Qudāmah definisce l'*ḥirābah* come "*l'atto di bloccare apertamente con le armi le persone nel deserto allo scopo di rapina*"¹⁷; egli tuttavia nota che molti giuristi ḥanbaliti hanno sostenuto che questa forma estrema di brigantaggio costituisce ogni volta *ḥirābah*, "*perché è ancor più spaventosa e nociva all'interno delle città*"¹⁸.

¹³ ABDUL HAKIM SHERMAN JAKSON, Domestic terrorism in the islamic tradition, in *The Muslim World*, vol. 91, n. 3/4, Hartford, 2001, pp. 294-295.

¹⁴ IBN 'ABD AL-BARR, *Al-Kāfi fi fiqh ahl al-medīnah al-mālikī*, Dār al-kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 1418/1997, pp.582-583. Traduzione nostra.

¹⁵ AL-KĀSĀNĪ, *Bada'ī*, Beirut, 1986, vol. 9, p. 360. Traduzione nostra.

¹⁶ AL-NAWAWĪ, *Kitāb al-Mağmū'*, Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, Cairo, 1415/1997, vol. XII, p. 227. Traduzione nostra.

¹⁷ IBN QUDĀMAH, *Al-mughnī*, Dār al-kutub al-'Ilmiyah, Beirut, vol. X, p. 315. Traduzione nostra.

¹⁸ *Ibidem*, p. 303. Traduzione nostra.

Ne deriva, secondo questi autori classici, che determinate condotte (rapiimenti, incendi dolosi, avvelenamento dei pozzi e delle falde acquifere, violenze sessuali, aggressioni con il favore della notte, rapine, omicidi ed altro) attuate lungo le strade ed aventi come effetto la mera messa in pericolo della libera circolazione delle persone, e con essa delle merci (poiché la società musulmana dell'epoca era preminentemente una società di mercanti) e quindi ogni comportamento che rende insicure le vie (commerciali), indipendentemente dall'appartenenza religiosa del soggetto autore del reato, integra il reato di *ḥirābah*, che si attua e si autofinanzia, con la commissione dei reati satellite.

Nella disamina degli elementi costitutivi il reato di *ḥirābah*, il fine economico (l'impossessamento e la sottrazione di beni, la rapina - anche solo per autofinanziarsi), appare come accessorio rispetto a quelli principali della diffusione del terrore e del senso di abbandono e di mancanza di aiuto, nelle vittime. Ciò è manifestato con evidenza dai giuristi *mālikīti*, soprattutto i più moderni, nella netta distinzione che compiono, fra *ḥirābah* e *ḡasb* (la rapina).

L'*ḥirābah* è il crimine punito più severamente dall'islām. Una giustificazione del rigoroso trattamento sanzionatorio è data dal giurista *mālikīta* al-Qurṭubī, secondo il quale *“L'ḥirābah è estremamente nocivo perché impedisce alla gente di potere guadagnarsi da vivere. Ciò perché il commercio è il modo più conveniente e più comune di guadagnarsi da vivere e la gente deve poter circolare liberamente per potere esercitare (tale attività). Ma quando le vie (commerciali) sono terrorizzate, la gente non si sposta più ed è costretta a rimanere a casa, non potendo più esercitare le attività commerciali e, di conseguenza, non potendo più guadagnarsi da vivere. È per tale motivo che Allāh ha istituito per l'ḥirābah la punizione più severa, come politica di prevenzione generale affinché le porte del commercio possano restare aperte”*¹⁹. Queste pene sono espressamente descritte nel Cor. V,33-34, ed è, questo, l'unico riferimento all'*ḥirābah* nel testo sacro *“In verità, la ricompensa per coloro che intraprendono una guerra contro Allāh ed il suo messaggero e che si adoperano per diffondere la corruzione sulla terra è la morte, la crocifissione, il taglio delle mani e dei piedi dai lati opposti, o l'esilio. Questo rappresenta per loro l'ignominia in questa vita. Nell'al di là, riceveranno un castigo peggiore. Fanno eccezione coloro che si saranno pentiti prima di essere soggiogati. Sappiate, in questo caso, che Allāh è Misericordioso e Compassionevole”*. Per quanto riguarda il pentimento e l'interpretazione del versetto V,34 (*fanno eccezione coloro che si saranno pentiti prima di essere*

¹⁹ AL-QURTUBĪ, *Al-ḡāmi' li aḥkam al-qur'ān*, Dār al-Fikr, Beirut, 1999, III, p. 88. Traduzione nostra.

soggiogati), tutte le scuole giuridiche concordano sul fatto che, se il pentimento interviene prima di essere catturati e ci sia stata una desistenza o addirittura un recesso attivo, le sanzioni obbligatorie (esecuzione, crocifissione, amputazione, esilio/detenzione) ovvero sia le pene coraniche (*ḥaqq Allāh*) devono essere disapplicate, lasciando il campo alle pene discrezionali (*ḥaqq adāmī*); in tal caso, tuttavia, l'eventuale attivazione del diritto delle persone offese a richiedere l'esecuzione, la restituzione o il risarcimento non può essere disattesa.

La severità delle pene previste per il reato di *ḥirābah* ha spinto i giuristi ad elaborare una sorta di tipizzazione, onde separare ciò che effettivamente deve essere ricompreso nella fattispecie rispetto ad atti che possono, viceversa, essere collocati sotto altre previsioni, magari in una forma di discorso politico. La storia più risalente dell'islām è costellata da un certo numero di scismi religioso-politici, che spesso sono sfociati in una aperta ribellione. Il più importante fu quello condotto contro il IV Califfo, 'Alī b. Abī Ṭālib, ad opera dei compagni del Profeta Ṭalḥah e al-Zubayr e di 'Ā'īša (la seconda moglie di Muḥammad), quindi dal governatore della Siria, Mu'āwiyah b. Abī Sufyān ed infine dai ḥārīḡiti, che assassinarono il Califfo²⁰. La clemenza di 'Alī nei confronti degli insorti, quale capo dello Stato musulmano, costituirono un precedente che ebbe influssi notevoli nella speculazione giuridica successiva. Gli omayyadi e gli 'abbasidi dopo di loro, non furono così tolleranti nei confronti dei ribelli. La tendenza fu però quella di applicare le punizioni più severe previste per l'*ḥirābah* ai ribelli ed ai dissidenti politici.

Accade spesso, soprattutto agli occhi dell'interprete, che vengano registrate delle coincidenti sovrapposizioni di ambiti; in particolare, la fattispecie di terrorismo, anche se alla luce del suo moderno concetto intrinseco di reato a fine politico, teso anche a rivendicazioni di tipo nazionalistico – e come tale anacronistico rispetto alle codificazioni giuridiche dell'epoca classica – deve essere ricercata al di fuori sia della *buḡāh* che del *qaṭ' al-ṭarīq* risulta metodologicamente errato e addirittura fuorviante. Ciò, anche riguardo alle ricadute poiché l'applicazione sanzionatoria è notevolmente differente.

Lo strumento giuridico, previsto a tutela della comunità e dei singoli credenti, al servizio dell'autorità costituita è la *ṣarī'a*, che tuttavia non aveva previsto e quindi codificato una situazione ibrida, come quella che si veniva a creare con la ribellione: una zona intermedia tra lo Stato islamico e il territorio dei nemici; i ribelli, che erano fedeli musulmani, ma che non ubbidivano alle regole e ai comandi dell'autorità.

²⁰ Sul periodo storico in questione, si richiama la lettura di CLAUDIO LO JACONO, *Profilo storico del mondo musulmano*, I.P.O., Roma, 2002, pp. 57 e ss.

I giuristi svilupparono quindi delle regole specifiche sulla ribellione, basate su Cor. XLIX,9 “*E se due gruppi di credenti si contendono, riconciliatevi. Se un gruppo si ribella contro l’altro, combattete il gruppo che si ribella, finché non si sarà conformato all’ordine di Allāh. Poi, se si sarà conformato, riconciliatevi secondo giustizia e siate equitatevoli poiché Allāh ama coloro che si comportano secondo equità*”, alla luce del precedente, regolato da ‘Alī. Secondo questa elaborazione gli insorti dovevano essere perseguiti e riportati all’ubbidienza, ma non uccisi né torturati, inoltre, non potevano essere giudicati per eventuali omicidi o danneggiamenti commessi durante il corso della ribellione né i loro beni potevano essere confiscati. Potevano essere unicamente puniti, secondo alcuni giuristi, i crimini non legati allo scopo politico all’insurrezione, come ad esempio la violenza carnale²¹. Vennero emarginate, così, due principali considerazioni affinché una certa condotta potesse integrare la fattispecie di ribellione e non quella di *ḥirābah*. La prima è che i ribelli sono motivati dal *ta’wil*, ovvero da “un’interpretazione plausibile” che potrebbe giustificare, almeno nelle loro menti, la ribellione come strumento per compiere bene ed impedire o rettificare il male, nei confronti dell’autorità che, secondo la loro ricostruzione, sta agendo in maniera non islamicamente corretta. Non importa se l’interpretazione elaborata dai ribelli risulti errata o anche eterodossa, ciò che conta è che sia plausibile, che la lettera delle fonti primarie del diritto possa in qualche maniera giustificare tale diversa ermeneutica. Infatti, la motivazione dei ribelli va ricercata nell’ambito politico che, proprio in tale contesto, va ben distinto da quello religioso. È difatti pacifico ritenere la ribellione di Ṭalḥah, al-Zubayr ed ‘Ā’īsa giustificata da una plausibile motivazione, di carattere eminentemente politico-dinastico, che determinò l’insurrezione contro ‘Alī; ed è anche questa la ragione per la quale ‘Alī stesso non inferì nei loro confronti e non perseguì l’assassinio del suo predecessore ‘Uthmān²². In buona sostanza, la convinzione (anche se errata) in capo ai ribelli della doverosità del loro operare, in risposta all’obbligo di agire quali buoni musulmani, nell’ambito però di un discorso politico avulso da tutto ciò che è religione, non rende applicabili, nei loro confronti, le pene previste per l’*ḥirābah*. Essi sono in ogni caso colpevoli (anche se meritevoli di sanzioni più lievi) poiché non hanno attivato i mezzi legittimi per “incartare” le loro rimostranze o per conseguire e realizzare la giustizia sociale²³. Sulla prima considerazione, non tutti i giuristi

²¹ Si veda più diffusamente KHALED ABOU EL FADL, *Rebellion and violence in islamic law*, cit., pp. 153-160.

²² *Ibidem*, pp. 157-158.

²³ Sul fondamentale concetto di giustizia sociale nell’islām, si veda SALĪH AL-DIN AL-MUNAGĠĪD,

si trovarono d'accordo. Un eminente studioso mālikīta, al-Wanšarīsī sosteneva che anche se un governante avesse richiesto il pagamento di una tassa ingiusta, gli si sarebbe in ogni caso dovuta obbedienza. Per questo l'autore, un governante rivestiva uno *status* equivalente a quello del Profeta, e bisognava ubbidirgli così come si doveva obbedienza al Profeta. La sola possibilità, nei confronti di un governante corrotto, era il potere e dovere pregare *Allāh* affinché lo guidasse sulla retta via²⁴. La seconda considerazione è che i ribelli, per essere considerati tali, siano sostenuti da un sufficiente livello di forza (*šawkah*), misurato principalmente dai numeri e dalla preparazione militare²⁵. Ciò perché essi devono essere sufficientemente numerosi da indicare che il malcontento nei confronti dei governanti è largamente diffuso. Sui numeri, le opinioni dei giuristi differiscono. Al-Qarāfi riporta come qualcuno fissi il tetto minimo a 10 persone; tuttavia, poiché non vi è una previsione normativa, ma è una regola di esperienza, il numero può crescere o decrescere a seconda del pensiero dei singoli e della valutazione delle autorità²⁶. Questa considerazione ha l'effetto di riservare l'applicazione della normativa meno restrittiva della ribellione anche ai casi più rilevanti e più diffusi di pubblica ostilità. Ne discende che il motivo che spinge un gruppo a ribellarsi deve essere profondo e sufficientemente diffuso, tanto da arruolare un numero adeguato di fiancheggiatori. Viceversa, a piccoli gruppi di estremisti, idealisti, banditi o terroristi, verrà negata l'applicazione della disciplina più favorevole prevista per i ribelli e verrà loro comminata la sanzione prevista per l'*hirābah*.

Andando poi ad esaminare quali sono le regole del diritto penale internazionale islamico, si può notare come esso legittimi il ricorso all'uso della forza in particolari condizioni e, in particolare, quando è messa in pericolo la legge divina o i diritti e la sicurezza delle persone, a causa di un'aggressione (ingiusta). Tra le altre ipotesi, rientra nella previsione di atti di aggressione ogni attività di ordine ideologico che possa seriamente destabilizzare la guida politica di uno Stato islamico²⁷. Le norme dettagliano poi cosa debba intendersi per Stato islamico, facendo riferimento ad un Paese governato esclusivamente

Le concept de justice sociale en Islam, Editions Publisud, Paris, 1982; nonché MARCEL BOISARD, *L'humanisme de l'Islam*, Albin Michel, Paris, 1985, pp. 117 e ss.

²⁴ Sul punto, da ultimo, VINCENT LAGARDERE, *Histoire et société en occident musulman au moyen age; analyse du Mi'yār de Al-Wanšarīsī*, Casa de Velazques, Madrid, 2004, V, p. 34.

²⁵ KHALED ABOU EL FADL, *Rebellion and violence in islamic law*, cit., p. 160.

²⁶ AL-QAR- FI, *al-Dhakhirah*, Dār al-Gharb al-Islāmī, Beirut, XII, p. 6.

²⁷ Si consulti FARHAD MALEKIAN, *The Concept of Islamic International Criminal Law. A comparative study*, Graham & Trotman / Martinus Nijhoff-Members of the Kluwer Academic Publishers Group, London-Dordrecht-Boston, 1994, p. 62.

da leggi e autorità islamiche, o dove la maggioranza della popolazione sia musulmana, ovvero nella cui Costituzione vi siano largamente previsioni dettate dall'islām. Il testo coranico, d'altra parte, pur legittimando l'uso della coazione e della forza, lo consente unicamente per propositi difensivi (similmente a quanto previsto nelle situazioni belliche o di aggressione di e da altri Stati)²⁸; nel caso di una risposta istituzionale avverso le aggressioni ingiuste, come avviene nella repressione delle condotte anti-giuridiche, la reazione deve essere improntata a criteri di adeguatezza e proporzionalità tali da garantire sempre e comunque il rispetto della dignità umana²⁹. Il principio di proporzionalità, viene disciplinato senza mezze misure o deroghe possibili. Gli organi della giurisdizione (giudici, pubblici ufficiali e incaricati della sicurezza pubblica) devono quindi attenersi ad esso tanto nella applicazione delle pene, quanto nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, fino a doverlo osservare persino in occasione del *ḡihād*³⁰: “*Combattete sulla via di Dio coloro che vi combattono ma non oltrepassate i limiti, che Dio non ama coloro che eccedono*” (Cor. II,190); “*Il mese sacro per il mese sacro e tutti i luoghi sacri seguono la legge del taglione; chi in quei luoghi vi aggredisce aggreditelo come ha aggredito voi, temete Dio e sappiate che Dio è con chi lo teme*” (Cor. II,194).

Per quanto sopra, secondo le norme del diritto islamico, da un lato appare acclarata la legittimità delle manifestazioni di piazza, ovverosia delle rimostranze e delle espressioni del proprio pensiero come pure del proprio dissenso (anche se formulate in maniera decisa e non rinunciataria), rientrando nei diritti dei governati e nell'ambito del possibile e legittimo confronto con

²⁸ *Ididem*, pp. 45 e ss.

²⁹ Si veda Cor. II,90; Cor. II,178; Cor. II,194; Cor. V, 45; Cor. VI,160; Cor. X,27; Cor. XVI,126; Cor. XX,60; Cor. XL,40; Cor. XLII,39-40.

³⁰ Sul *ḡihād* molti sono i saggi di riferimento, a seconda delle molteplici sue accezioni. Per quanto riguarda quella di guerra difensiva, tra gli altri autori, si segnalano: AL AWSĪ AL ANSARĪ, *Tafriḡ al-kurūb fi tadbīr al-ḡurūb*, traduzione inglese di GEORGE SCALNON, *A muslim manual of war*, The American University at Cairo Press, Cairo, 1961; ANDREW BOSTOM (a cura di), *The legacy of Jihad. Islamic Holy war and the Fate of non-muslims*, Prometheus Book, Amherst, 2008; AGOSTINO CILARDO, *La comunità islamica*, in WERNER ENDE-UDO STEINBACH, *L'islam oggi*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2004; DAVID COOCK, *Storia del Jihad*, Einaudi, Torino, 2007; ID., *Martyrdom in Islam*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007; JOHN ESPOSITO, *Unholy war. Terror in the name of islam*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2002; JEAN PIERRE FILIU, *Les frontières du Jihad*, Fayard, Paris, 2006; GILLES KEPEL, *Jihad, ascesa e declino. Storia del fondamentalismo islamico*, Carocci, Roma, 2004; LOUIS MASSIGNON, *La suprema Guerra Santa dell'Islam*, Città Aperta, Troina, 2003; ABDULAZIZ SACHEDINA, *The Development of Jihad in Islamic Revelation and History* in JAMES TURNER JHONSON-JOHN KELSAY (a cura di) *Cross, Crescent and Sword. The Justification and Limitation of War in Western and Islamic Tradition*, Greenwood Press, Westport, 1990; GIORGIO VERCCELLIN, *Jihad. L'Islam e la guerra*, Giunti, Firenze, 1997; AMMEUR ZEMMALI, *Combattants et Prisonniers de Guerre en Droit Islamique et en Droit International Humanitaire*, Pedone, Paris, 1997.

i governanti. Illegittime, viceversa, appaiono tutte quelle manifestazioni di opinione che vengono espresse in forme violente o comunque tali da mettere in pericolo il potere costituito nonché la sicurezza e la libertà delle persone; esse sono riconducibili a diverse fattispecie proprie di reato (terrorismo, ribellione, aggressione) e, pertanto, legittimano la loro repressione anche mediante il ricorso all'uso della forza, pur se proporzionata all'attacco subito.

Parimenti illegittime, e certamente molto più gravi risultano tutte le attività repressive intraprese non dagli Stati, ma dai governi del Nord Africa e del Medio oriente³¹, per difendersi dalle aggressioni subite, che violino (nelle intenzioni maturate e nei modi utilizzati), la prescritta proporzionalità tra offesa subita con la messa in pericolo del bene protetto e reazione posta in essere.

Il diritto positivo di Tunisia, Egitto e Libia

Per quanto riguarda la Tunisia, il riferimento normativo va fatto sia al codice penale che alla legge antiterrorismo n. 75 del 10.12.2003, rubricata "*soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent*"³².

Il titolo I del Libro II del codice penale si occupa degli attentati contro l'ordine pubblico. In particolare, il capo I si riferisce agli attentati contro la sicurezza esterna dello Stato mentre il capo II descrive le norme riguardanti la sicurezza interna dello Stato (sulla scorta degli artt. 241-275 previsti dal capo I del Titolo I del libro II del nostro codice penale, relativo ai delitti contro la personalità internazionale dello Stato ed alle norme di cui agli artt. 276-293 del capo II, relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, in parte abrogati). L'art. 60 bis, n. 3 c.p., come modificato dalla l. 46/2005, ritiene colpevole di tradimento ogni cittadino tunisino che abbia partecipato volontariamente ad una azione tendente a distruggere il morale dell'armata o della nazione, al fine di pregiudicare la difesa nazionale. La pena prevista, ex art. 62 c.p., come modificato dalla l. 23/1989 è quella della reclusione di 12 anni, se l'attentato è commesso in tempo di guerra e di 5 anni se è commesso in tempo di pace. L'art. 70, come modificato dalla l. 46/2005, punisce con 2 anni di reclusione l'autore di una cospirazione (la definizione viene data

³¹ Sulla fondamentale differenza ontologica tra Stato e governo, anche ai fini della individuazione delle responsabilità su quanto accaduto, si consulti PAOLO DE LALLA, *Comunitarismo politico*, Guida, Napoli, 2011, pp. 164 e ss.

³² Per la legislazione penale tunisina si è fatto riferimento al portale giuridico www.jurisetunisie.com. Le traduzioni dei documenti sono nostre.

dall'art. 69 e sono sufficienti 2 persone) finalizzata alla commissione di un attentato contro la sicurezza interna dello Stato, di cui agli artt. 63 (pena di morte per l'attentato contro la vita del capo di Stato), 64 (15 anni di reclusione e 120.000 *dinār* di multa per lesioni provocate al capo dello Stato) e 72 (anch'esso modificato dalla l. 46/2005), che prescrive la pena di morte agli autori di ogni condotta avente lo scopo di cambiare la forma di governo, di istigare le persone ad armarsi o di provocare disordini, assassini o saccheggi, sul territorio tunisino.

La prima parte del Capo IV del Titolo I del Libro II del codice penale si occupa di una ipotesi specifica di attentato contro la pubblica autorità, ed è il caso del reato di ribellione, già analizzato specificamente *supra*, nell'ottica del diritto islamico classico ed interessante soprattutto per inquadrare meglio quanto accaduto recentemente nelle regioni in esame. L'art. 116 c.p. punisce con 6 mesi di reclusione e 48 *dinār* di multa chiunque esercita o minaccia di esercitare violenze per resistere a un pubblico ufficiale che agisca nell'esercizio delle sue funzioni. La pena viene aggravata in 3 anni di reclusione e 120 *dinār* di multa se l'autore dell'infrazione è armato. Quando la ribellione è perpetrata da più di dieci persone, ai sensi dell'art. 117.1 (come modificato dalla l. 23/1989) la pena è aggravata in 3 anni di reclusione e 200 *dinār* di multa. Il secondo comma stabilisce che quando almeno due dei ribelli sono armati, la pena prevista per tutto il gruppo sarà di 6 anni di reclusione. Per armi, si intende a mente dell'art. 118.1, ogni oggetto tagliente, perforante o contundente. Inoltre, e sempre ai fini dell'analisi dei fenomeni di piazza, il capoverso prevede che le pietre o altri proiettili che possono essere tenuti in mano, così come i bastoni, non sono ritenuti armi se non qualora siano utilizzati per uccidere, ferire o minacciare. La mera partecipazione alla ribellione, sia essa armata o non armata, in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, è sanzionata ex art. 119 con la reclusione a 5 anni, se commessa da meno di 10 persone e con la reclusione a 10 anni, qualora il gruppo di ribelli sia superiore a 10. Il secondo comma dell'art. 119 prevede che, qualora la ribellione abbia cagionato la morte del p.u., il semplice partecipante verrà sanzionato con 12 anni di reclusione. L'istigatore, il promotore e l'organizzatore della ribellione è punito come se avesse partecipato attivamente all'atto di ribellione, ex art. 121 c.p.

La definizione di terrorismo fornita dalla l. 75/2003 è alquanto generica e fluttuante: *“Ogni infrazione, quale ne sia la modalità esecutiva, relativa ad una condotta individuale o in concorso, suscettibile di terrorizzare una persona o un gruppo di persone, di seminare il terrore nella popolazione, nell'intento di influenzare la politica dello Stato e di costringerlo a fare ciò che non è tenuto a fare, di turbare l'ordine pubblico, la pace o la sicurezza internazionale,*

di attentare alle persone o ai beni, di danneggiare edifici ospitanti missioni diplomatiche, consolari o di organizzazioni internazionali, di causare un grave pregiudizio all'ambiente tale da mettere in pericolo la vita degli abitanti o la loro salute, o di portare pregiudizio alle risorse vitali, alle infrastrutture, ai mezzi di trasporto e di comunicazione, al sistema informatico o ai servizi pubblici" (art. 4). Analogamente, considera atti terroristici "l'incitazione all'odio, al fanatismo radicale o religioso, qualunque siano i mezzi utilizzati" (art. 6)³³.

Nel dettame della legge, mancano tuttavia le definizioni di alcuni concetti pure espressi, quali quello di "terrorizzare la popolazione", di "ordine pubblico", di "pace e sicurezza internazionale".

L'art. 7 determina i minimi di pena per i reati commessi con finalità terroristiche; se il massimo della equivalente pena ordinaria è l'ergastolo, il minimo viene stabilito in 30 anni di reclusione; il minimo da applicare per una pena detentiva fissata in un periodo determinato sarà pari alla metà del massimo previsto per l'infrazione iniziale. Per quanto riguarda le pene pecuniarie, esse verranno applicate, nel massimo, in misura pari a dieci volte l'ammontare previsto per l'equivalente sanzione relativa al reato comune; nel minimo, in misura pari al massimo previsto per l'infrazione iniziale (artt. 8 e 9).

L'art. 26 prevede l'impunità per chiunque, membro di una organizzazione terroristica o che agisca individualmente, receda attivamente dalla consumazione di un reato terroristico, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità. Inoltre, a mente dell'art. 30, è previsto che debbono essere applicate le pene massime, qualora autore del reato sia: colui al quale la legge ha deputato la constatazione e la repressione di tali reati; membro della polizia, delle forze armate o della dogana; personale deputato alla amministrazione o vigilanza di edifici, o che lavori all'interno degli stessi; chiunque abbia utilizzato per la commissione dello stesso un minore; chiunque, se dal reato sia scaturita la morte o una invalidità fisica di una persona superiore al 20%.

Vengono previste speciali misure di protezione per testimoni e collaboratori e per i loro familiari. Viene introdotta una competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tunisi ad indagare su reati di terrorismo e ad esercitare l'azione penale (art. 34). Viene istituita l'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Tunisi a giudicare i reati di terrorismo, le cui udienze possono essere tenute anche in sedi distaccate, attraverso le fasi dell'inchiesta, istruzione e processo che possono anche essere secretate (art. 43). La legge prevede poi la punizione, con una pena detentiva fino a cinque anni e con un'ammenda

³³ Traduzione nostra. Tra i mezzi utilizzati, sanciti dall'art. 6 della legge antiterrorismo del 2003, va contemplato anche Internet.

da 1000 a 5000 *dinār*, per chiunque, anche se tenuto al segreto professionale (avvocati, medici, ecc.), non denunci alle autorità competenti, fatti, riferimenti o informazioni relative ad infrazioni terroristiche di cui è venuto a conoscenza; anche quei particolari soggetti formalmente tenuti al segreto professionale, di fatto devono denunciare alle autorità eventuali attività terroristiche (art. 22). Ingenti poi risultano le norme tese al contrasto del terrorismo dal punto di vista economico-finanziario, codificate nel capo III della legge e dettate per reprimere il riciclaggio; quest'ultimo definito come ogni attività indirizzata, con ogni mezzo, alla giustificazione mendace dell'origine illecita di beni mobili o immobili, o di profitti provenienti, direttamente o indirettamente da reato. Analogamente è considerata riciclaggio ogni condotta finalizzata al deposito, dissimulazione, amministrazione, piazzamento o conservazione di profitti provenienti, direttamente o indirettamente, da reato (art. 64).

È agevole notare come il parallelismo sistematico, nella lotta al terrorismo ed al riciclaggio, codificato dal legislatore tunisino, sia indice di una stretta contiguità tra le due attività repressive. Nell'intera legge del 2003, infatti, traspare il collegamento tra le due attività delinquenziali, collegate da un intrinseco nesso teleologico. La legge antiterrorismo, pur avendo consentito il conseguimento di importanti successi riconosciuti anche a livello internazionale nella lotta alla radicalizzazione violenta, ha suscitato forti reprimende ad opera delle associazioni per la tutela dei diritti umani, soprattutto per i divieti scaturenti dall'art. 6.

Per quanto riguarda l'Egitto, subito dopo l'assassinio del Presidente Sā dāt il 6 ottobre 1981 è stato proclamato lo stato di emergenza, previsto dalla legge 162 del 1958³⁴. Da allora questa disposizione, applicata in una situazione contingente di necessità e urgenza, di gravi tensioni sociali e rischio per la sicurezza interna e l'ordine pubblico, non è mai stata revocata né modificata. Anzi, è stata sempre prorogata dal parlamento di triennio in triennio. Dal 30 aprile 2006, poi, le proroghe sono avvenute con cadenza biennale, e l'ultima è stata disposta in data 11 maggio 2010. Lo stato di emergenza rappresenta un rigido e quindi efficace mezzo di contrasto e repressione contro il dissenso e i rischi di eversione, tanto esterna quanto interna. Varie sono le disposizioni degne di nota, contenute nella legge.

Il Presidente della Repubblica, o il Ministro dell'Interno (agendo per delega

³⁴ L'art. 148 della Costituzione della Repubblica Araba d'Egitto prevede che il Presidente della Repubblica può proclamare lo Stato di emergenza, sottomettendo poi la sua decisione all'Assemblea del popolo, perché nei 15 giorni successivi venga ratificata. La durata dello Stato d'emergenza deve essere predeterminata e non può essere prorogata senza l'accordo dell'Assemblea del popolo. Per un approfondimento, si consulti il sito <http://www.loc.gov/law/guide/egypt.html>.

di questi), ha la facoltà di procedere ad arresti senza preventiva autorizzazione della magistratura; può limitare la libertà di riunione, di movimento, di residenza e ordinare arresti, perquisizioni, censurare la stampa e la posta (art. 3). Il Presidente della Repubblica, o il Ministro dell'Interno può fissare l'orario degli uffici pubblici, confiscare beni, revocare le licenze di porto d'armi e di detenzione di esplosivi, ordinare l'evacuazione o l'isolamento di tutte o parte delle zone del territorio nazionale. Possono, inoltre, essere imposti il coprifuoco, la chiusura e il rastrellamento di quartieri o località considerate a rischio, nonché la distruzione delle case che hanno dato rifugio ai membri presunti delle organizzazioni terroristiche. I limiti ordinari della custodia cautelare, di sei mesi, possono essere derogati, senza limitazione, ad iniziativa del Ministero dell'Interno. Sono previste severe pene detentive per chi venga trovato in possesso anche solo di pubblicazioni o manifesti relativi ad organizzazioni clandestine. Anche ad espiazione della pena avvenuta, un condannato può continuare ad essere trattenuto in carcere, come misura di sicurezza. La legge prevede, all'art. 6, la giurisdizione dei Tribunali Militari per coloro che vengono accusati di terrorismo³⁵. In caso di condanna per tale reato, non è prevista la possibilità di proporre appello. Le condanne alla pena capitale, previste per tale reato, devono essere confermate dal Presidente della Repubblica, poi riviste dall'ufficio militare degli appelli, che ricade sotto la direzione del Presidente della Repubblica; se confermate da tale ufficio, le sentenze applicative della pena capitale vengono rimesse al Presidente della Repubblica, il quale può esercitare il potere di grazia o attribuire loro esecutività definitiva, ex art. 470 codice di procedura penale³⁶.

Nel luglio 1992 è stata inoltre promulgata una legge, la n. 97, che apporta modifiche al codice penale, aumentando sensibilmente il novero dei reati puniti con la pena capitale. Queste disposizioni contengono, tra l'altro, ciò che il nuovo testo dell'articolo 86 del codice penale egiziano caratterizza come reato terroristico, fornendo una definizione molto generale del fenomeno: *“ogni ricorso alla forza, alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione per eseguire, individualmente o in concorso con altri, un disegno criminale mirante*

³⁵ I Tribunali Militari, normalmente, sono competenti a giudicare una ristretta cerchia di delitti quali quelli commessi da militari, in danno di militari, in danno dell'amministrazione militare o in danno di segreti militari. Tuttavia, il Presidente della Repubblica può sottomettere alla giurisdizione militare anche alcuni delitti, non militari, a causa delle particolari circostanze di commissione, del livello di gravità, della personalità e pericolosità degli autori.

³⁶ A mero titolo di esempio, nel 1999 sono state pronunziate 25 condanne a morte definitive e nel 2000 ve ne sono state 30. Dal 1992 al 2001, sono state in tutto emesse 95 condanne alla pena capitale, di cui 67 sono state eseguite. La fonte è <http://www.amnesty.org>.

ad attentare all'ordine o alla sicurezza pubblici. Se tali atti sono commessi per diffondere il terrore tra le persone, per mettere in pericolo la loro vita, la loro libertà e sicurezza, per danneggiare o distruggere le infrastrutture, gli edifici o i beni pubblici, per occuparli ed impossessarsene, per intralciare o inibire le attività delle autorità, il funzionamento dei luoghi di culto e insegnamento, l'applicazione della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti"³⁷. La definizione risulta fin troppo sommaria e consente, di fatto, di poter sussumere sotto la fattispecie di terrorismo una vasta e generica gamma di condotte.

Eppure, va evidenziato che proprio dalla previsione dell'art. 86 del codice penale egiziano è stata mutuata la definizione di terrorismo inserita nella convenzione araba contro il Terrorismo, adottata al Cairo nel 1988 dalla Lega degli Stati Arabi.

In Egitto si è poi delineato un orientamento giurisprudenziale in tema di omicidi derivanti da attacchi terroristici, che giudica questi atti omicidi premeditati e, come tali, a mente dell'art. 230 codice penale, sanzionati con la pena di morte.

La normativa egiziana in tema di antiterrorismo si è rilevata molto efficace nella lotta contro gli islamisti radicali. Tuttavia, il corpo normativo presenta forti dubbi di costituzionalità e, sotto l'aspetto dei diritti umani (si pensi alla libertà di stampa e di riunione) e non può nascondersi che tali valori, anche a detta delle principali organizzazioni di tutela dei diritti umani³⁸, siano spesso compressi, se non azzerati, dall'azione repressiva antiterroristica.

Infine, in riferimento alla Repubblica Araba Popolare Socialista di Libia, va opportunamente premesso che l'oggettiva difficoltà di reperire fonti varie, da raffrontare e comparare in via sistematica, come si è proceduto per gli altri Stati e sistemi giuridici, ha reso l'estensione di questo studio alquanto superficiale e modesta nei contenuti.

Soltanto nell'ottobre 2004 l'Unione Europea ha revocato l'*embargo* economico nei confronti della Libia, imposto nel 1992 per le note vicende di cronaca terroristica, quali le bombe a Berlino e l'esplosione dell'aereo della *Pan Am* sui cieli di Lockerbie, in Scozia, delle quali questo Paese è stato ritenuto autore o, comunque, ispiratore. Chiaramente, sulla normalizzazione della situazione ha influito il mutato atteggiamento del capo dello Stato libico, nel riconvertire la propria politica nei confronti delle potenze occidentali,

³⁷ Per le fonti legislative indicate, si fa riferimento alla raccolta di leggi speciali curata da AHMAD SA'IF AL-ISLAM, Hišam Mubarak Law Center, Cairo, 2005, nonché quella di HAFEZ ABŪ-SIADA, Dār al-mārif, Cairo, 2003. Traduzione nostra.

³⁸ I *report* sono consultabili su <http://hebdo.ahram.org.eg/arab/ahram/2004/2/11/visa0.htm>.

nel 1999 ha anche estradato i due indiziati della strage³⁹. Per l'effetto, negli ultimi anni il governo libico si è impegnato in una intensa attività diplomatica rivolta su più fronti, tanto verso gli Stati africani⁴⁰, quanto nei confronti degli altri Stati islamici e del Magreb, ed infine nei confronti degli Stati occidentali e soprattutto europei, attivando cospicui rapporti commerciali.

Il sistema giudiziario libico è basato su codici di impronta italiana e sulla *šarī'a*, nonché sulla Costituzione del 1969, modificata nel 1977. Il forte peso dei legami clanici e degli equilibri tribali ha sempre consentito, quale vera e propria giurisdizione concorrente, l'applicazione delle norme di tipo consuetudinario, soprattutto in riferimento ad alcune fattispecie della sfera penale. Tuttavia, il controllo centrale anche su queste forme alternative di amministrazione della giustizia è sempre molto presente e pressante. L'articolo 206 del codice penale prevede la pena di morte per i responsabili di costituzione di movimenti, organizzazioni e associazioni banditi dalla legge, oltre che per chi aderisce o sostiene tali organizzazioni. L'articolo 166 del codice penale prevede la pena capitale per chi parla o trama con agenti stranieri per causare o sostenere un'aggressione contro la Libia⁴¹.

Il controllo governativo è sempre molto presente anche sul dissidio interno, soprattutto in termini preventivi, e sono veramente pochi i casi in cui si è passati all'attività repressiva, come ad esempio avvenuto in occasione di una rivolta di islamisti radicali scoppiata nel 1995 nella regione di Bengasi, sedata dopo aspri scontri che hanno provocato un centinaio di morti. I disordini furono organizzati da elementi arabi (quindi non libici) che avevano combattuto contro le truppe sovietiche in Afghanistan, e che si erano stanziati in Libia. In seguito, tuttavia, l'attività degli islamisti radicali è cresciuta, di pari passo con la criminalità comune, favorite dal malessere sociale acuito dal lungo periodo di embargo internazionale. Nel 1997, per contrastare in maniera più mirata il fenomeno, è stata promulgata la legge 30/1997, chiamata anche la "*Carta dell'Onore*", che prevede punizioni collettive a seguito di aiuti e protezione prestati ai responsabili di eversione

³⁹ Per la cronaca, nel 2001 si è concluso presso il Tribunale Penale Internazionale dell'Aja il processo contro i due cittadini libici accusati dell'attentato di Lockerbie del 1988, con una condanna e un'assoluzione.

⁴⁰ A giugno 1999 il governo libico ha organizzato a Tripoli un incontro tra i rappresentanti degli Stati coinvolti nel conflitto nella Repubblica democratica del Congo e nella regione dei Grandi Laghi. A settembre dello stesso anno ha ospitato una sessione straordinaria della conferenza dell'Organizzazione per l'Unità africana (oggi Unione Africana).

⁴¹ 'ABD AL-NÄSSER ĠARIĀNĪ, *Fullfillment in Lybian law*, Al Fatāh University Press, Tripoli, 2001, p. 34.

e terrorismo, con applicazione della pena accessoria della privazione dei diritti sociali e della confisca dei beni⁴².

L'Unione Europea e la tutela dei diritti umani

È appena il caso di notare che l'Europa, per prima, ha grande interesse ad una rapida normalizzazione di quanto sta avvenendo sulla sponda Sud del *mare nostrum*. Difatti, come è stato opportunamente notato con spirito critico⁴³, nonostante un primo atteggiamento di indecisione e di tiepida osservazione, una volta registrata la risoluzione O.N.U. n. 1970 (foriera di sanzioni per la leadership libica nella gestione e nella repressione della rivolta interna), la U.E. ha preso posizione in maniera decisa, andando anche oltre le iniziative delle Nazioni Unite. Del resto, nonostante una certa immaturità della politica estera e di sicurezza comune e degli altri strumenti cui il Trattato di Lisbona affida l'azione esterna dell'Unione come disegnata dal Titolo V, artt. 21- 46, del Trattato dell'Unione Europea (T.U.E.) e dalla Parte V, artt. 205-222, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.), l'attivismo europeo era prevedibile per una duplice serie di ragioni.

Da una parte, vi è la difficoltà per una unione di Stati che si ammantano di essere la culla di civiltà, diritto e democrazia, di restare a guardare senza attivarsi contro lampanti e gravissime violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario perpetrate ai propri confini. Dall'altra, sono evidenti per tutti i danni alle attività economiche degli Stati europei; ci si riferisce in particolare agli interessi strategici relativi all'approvvigionamento energetico (gas e petrolio); al blocco sull'esecuzione delle grandi opere da realizzare in quelle aree; al rischio di recrudescenza tanto della radicalizzazione violenta quanto del terrorismo; infine, ma solo nella elencazione, alla preoccupazione derivante agli ingenti flussi di migranti che si riversa e si riverserà sulle coste, soprattutto italiane.

In riferimento a tale ultimo aspetto, ovvero quello degli sbarchi di clandestini e rifugiati, va registrata, ed è un rilievo assolutamente critico, la non uniformità in ambito unionistico delle legislazioni in materia e delle politiche in argomento, poiché come è noto, in alcuni Stati si attuano respingimenti incondizionati ed in altri accoglimenti illimitati, senza un coordinamento

⁴² Si consulti <http://www.law.emory.edu/ifl/legal/libya.htm#text>.

⁴³ CLAUDIO DE ROSE, I venti di rivolta nel mondo arabo, l'Unione europea e il Trattato di Lisbona, in *Foroeuropa*, 6/2010.

coerente e concreto da parte delle istituzioni europee. La tragedia si consuma quotidianamente, con centinaia di vittime, ma dietro tutto questo ci sono organizzazioni criminali che lucrano promuovendo i "viaggi della speranza", e il fenomeno non cesserà senza una condanna politica degli Stati da cui muovono le imbarcazioni e una conseguente attività giudiziaria volta alla prevenzione del fenomeno illecito di *human trafficking*. Va inoltre osservato, ed è un ulteriore profilo critico, come le forze navali italiane non sono al servizio dell'intero bacino Mediterraneo e ogni loro intervento, anche se di carattere umanitario, dovrebbe essere limitato alle acque territoriali, ovvero esteso in ausilio a forze di altri Stati, ma mai sostitutivo ad esse, soprattutto se l'emergenza si sta verificando in acque nazionali straniere. Il principio resta valido anche quando si tratta di interventi di tipo umanitario tesi alla salvaguardia della vita in mare.

Il dovere morale nei confronti dell'intera umanità è espressamente attestato nell'art. 3 par. 3 del Trattato sull'Unione europea nel testo proclamato a Lisbona, in base al quale *"Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà ed al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite"*.

Va opportunamente ricordato che uno dei principi chiave in tema di tutela dei diritti umani è quello della cooperazione giudiziaria in ambito penale, che nel vecchio assetto unionistico formava oggetto delle azioni comuni, rientrando nel cd. "terzo pilastro" di Maastricht ai sensi dell'art. 3.1 del Trattato sull'Unione Europea nel testo ante Lisbona, ed era pertanto disciplinabile solo in via indiretta dalle istituzioni europee, mediante posizioni comuni, decisioni, decisioni quadro, convenzioni, tutte soggette a ratifica degli Stati membri e quindi prive di efficacia diretta. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alla cooperazione giudiziaria viene riconosciuta una forza prevalente sull'assetto interno, superando così la suddivisione dei pilastri. Nel nuovo assetto ordinamentale, essa si colloca direttamente e senza intermediazioni nello "Spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza" e si "qualifica certamente come strumento di giustizia, ma anche, per certi versi, come utile mezzo di garanzia delle aspettative di sicurezza dei cittadini e dei diritti fondamentali tutelati dalla omonima Carta"⁴⁴. Di questi diritti e garanzie ne beneficiano tanto i cittadini europei

⁴⁴ *Ibidem*.

(ex art. 20 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) quanto, e a certe condizioni, i soggetti esterni immigrati o rifugiati.

Non va oltretutto dimenticato che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona viene fornita una specifica ed ampia tutela ai diritti primari della persona. Infatti, come ulteriore fonte di obbligo, morale e giuridico, va menzionato il richiamo dell'art. 3, par. 3 del T.U.E. ai diritti dell'uomo. La U.E. li ha fatti propri riconoscendo espressamente, all'art 6, par. 1 dello stesso Trattato, i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e aderendo, al par. 2 dello stesso articolo, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1949 su iniziativa del Consiglio d'Europa, alla quale viene conferito lo stesso valore giuridico dei Trattati.

Anche se va chiarito che la dottrina, tuttavia, non risulta allineata sul corretto valore da attribuire alla portata innovativa del Trattato di Lisbona. Secondo un primo indirizzo, la Carta fondamentale, non essendo stata in esso incorporata, non avrebbe ancora la funzione di una Carta costituzionale dell'Unione; per altri, essendo la Carta soltanto equiparata ma non anteposta e quindi non sovraordinata ai Trattati, i valori da essa propugnati dovrebbero essere soppesati e temperati con i valori dei Trattati; per altri ancora, le regole sarebbero destinate esclusivamente agli organi comunitari e agli Stati, ma non avrebbero rilevanza orizzontale e quindi non sarebbero applicabili ai rapporti tra privati; infine, taluno ritiene che l'adesione alla C.E.D.U. non implicherebbe l'inclusione di quei valori e di quei diritti nell'ambito dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta europea e dai principi generali dell'Unione⁴⁵. Pur registrando le diverse posizioni dottrinarie, appare evidente che il richiamo alla dignità umana contenuto in apertura del Trattato di Lisbona implicala necessità di operare una scansione gerarchica tra i diversi valori, così come risulta chiaro che la citazione dei diritti umani, intesi come principi generali dell'ordinamento comunitario in virtù dell'esplicitazione contenuta nell'art. 6 T.U.E., istituisce una fonte primaria con cui debbono coordinarsi le regole dei Trattati. Il riconoscimento di questo ruolo alla Carta di Nizza e l'adesione alla C.E.D.U. divengono quindi un rafforzativo della interpretazione estensiva che rende non solo gerarchicamente prioritari i valori della persona, ma li pone anche a fondamento degli stessi rapporti orizzontali.

Indipendentemente dalle possibili valutazioni ermeneutiche, si deve evi-

⁴⁵ Così, GUIDO ALPA, Relazione inaugurale dell'anno giudiziario presso il Consiglio nazionale forense, in *Rassegna Forense*, 1/2010, p. 19.

denziare come il richiamo dell'art. 3 par. 3 del T.U.E. ai principi della Carta delle Nazioni Unite è particolarmente significativo, soprattutto alla luce della risoluzione O.N.U. n. 1970, contemplando la possibilità di interventi dell'O.N.U. a tutela della pace e della sicurezza internazionale ovvero a fini umanitari; anche se la U.E. non è ancora membro delle Nazioni Unite, ha espressamente dichiarato che intende adeguarsi alle loro regole e a collaborare con le stesse secondo i principi della Carta.

In primo luogo, appare evidente la conferma dell'esistenza di un obbligo morale, che trae la sua fonte ordinamentale dall'art. 3, par. 3 del T.U.E., di prendere posizione nei riguardi di eventi "esterni" al suo ambito territoriale come quelli che di recente hanno coinvolto i Paesi arabo-islamici sia a fini di tutela dei principi della democrazia e dei diritti umani sia a fini di progresso e di sviluppo.

Si è visto altresì come "*non si tratti di un'autoinvestitura, bensì di un mandato che proviene all'Unione dalla sua appartenenza alla Comunità internazionale ed al suo ispirarsi tanto alla tutela dei diritti umani di cui alla Convenzione di Roma del 1949 quanto ai principi della Carta delle Nazioni Unite*"⁴⁶.

Del resto la comunità internazionale, in virtù del principio di effettività, ha confermato con atti di riconoscimento, tanto diretti quanto indiretti, la personalità giuridica internazionale dell'Unione europea, come aveva fatto in passato per la C.E.E. e poi per la C.E.⁴⁷

La U.E. ha poi regolamentato il suo ruolo in seno alla comunità internazionale, con le disposizioni del Titolo V del T.U.E. contenente "*Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune*" ed in particolare con l'art. 21 par. 1: "*L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia. Stato di diritto, universalità ed indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale*". Ancora, e più specificamente, indicative risultano le altre disposizioni dell'art. 21. Il terzo paragrafo è degno di nota, laddove enuncia la necessaria coerenza tra gli obiettivi che l'Unione si prefigge di raggiungere nella sua azione esterna con quelli perseguiti nelle sue

⁴⁶ Così, CLAUDIO DE ROSE, I venti di rivolta nel mondo arabo, l'Unione europea e il Trattato di Lisbona, cit.

⁴⁷ Sul Principio di effettività in ambito U.E., si veda SERGIO CARBONE, *Principio di effettività e diritto comunitario*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009.

politiche interne; è questa una posizione istituzionale innovativa negli atteggiamenti delle relazioni internazionali, in cui l'eguaglianza tra comportamenti esterni e comportamenti interni è condizionata al principio di reciprocità. Il secondo comma del par. 3, inoltre, sancisce (pur se in maniera generica) che la U.E. si adopera per sviluppare relazioni ed istituire partenariati con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Infine, va pure ricordato il par. 2 dell'art. 21, che elenca tutte le finalità delle cooperazioni che l'Unione si prefigge di realizzare a livello internazionale.

La disamina dei principi ispiratori della U.E. ne confermano l'azione mirata alla armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri e al comune benessere e sviluppo, non solo all'interno dell'Unione stessa, ma anche all'esterno.

Esaminate quindi le forze in campo dal punto di vista giuridico, si può arrivare al quesito.

Quid iuris: liberazione o ribellione?

Per la nostra cultura giuridica (italiana, europea e "occidentale"), appare evidente che la libera comunicazione del pensiero, condensata nel diritto di espressione della propria opinione e riferita attraverso i collegati diritti di riunione, associazione e manifestazione, sono principi generali e valori fondamentali strettamente garantiti e tutelati⁴⁸. Se da una parte e grazie all'elevato livello di maturità socio-giuridica raggiunto, siamo abituati a criticare, aborrire e censurare ogni forma di inibizione o compressione di tali diritti, dall'altra non può essere ignorato che essi debbano essere espressi in maniera tale da non violare le leggi ed i principi generali degli Stati. Inoltre, pur essendo stati sacramentati in varie forme nelle convenzioni e nelle dichiarazioni delle organizzazioni regionali sovranazionali, la loro valenza non è universalmente sedimentata ed univocamente interpretata. Ciò è tanto più vero se ci riferiamo all'ambito islamico, ove la libertà di espressione, così come i diritti di riunione ed associazione, hanno un'accezione diversa rispetto a quella presente nel mondo occidentale, e peculiare.

Pur potendo l'assunto apparire singolare, la sua giustificazione è semplice e va ritrovata nel fatto che i diritti dell'uomo, benché sanciti dalla Dichiarazione O.N.U. del 1948, non risultano forieri di quel carattere di universalità di cui si crede siano ammantati. Il chiarimento è necessario, per evitare azzardate definizioni di diritti umani e violazioni di essi, banali e non giuridicamente corrette. Va infatti opportunamente ricordato che la Dichiarazione universale

⁴⁸ Si pensi agli artt. 17, 18, 19 e 21 della Costituzione italiana; agli artt. 18, 19 e 20 della Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo dell'O.N.U.; agli artt. 9, 10 e 11 della C.E.D.U.

dei diritti dell'uomo dell'O.N.U., fu approvata nel 1948 con 48 voti favorevoli, 8 astenuti (tra cui l'Arabia Saudita) e 2 assenze (tra cui lo Yemen). È opportuno rilevare come, dei 58 Stati che allora facevano parte dell'O.N.U., 6 erano arabo-islamici (Arabia Saudita, Egitto, Iraq, Libano, Siria e Yemen), 4 erano non arabi ma a maggioranza musulmana (Afghanistan, Iran, Pakistan e Turchia) e che all'epoca, 16 dei 22 Stati che oggi compongono la Lega degli Stati Arabi, non erano affatto rappresentati, così come non lo erano ben 42 Stati dei 52 che oggi compongono l'Organizzazione della Conferenza Islamica. Ciò equivale a dire che, nel 1948, la maggior parte degli Stati arabo-islamici odierni non era presente all'approvazione della Dichiarazione "universale", il cui riconoscimento ed applicazione trovano, per ciò stesso e non foss'altro che per tale motivo, forti resistenze e pregiudizi in area islamica, tanto da aver provocato l'emanazione, a vari livelli arabo-islamici, di propri documenti a tutela dei diritti dell'uomo⁴⁹.

Il contesto, deve essere ben chiaro anche al Procuratore della Corte Penale Internazionale nell'ambito della inchiesta di cui è stato investito dalle Nazioni Unite.

Il senso di quanto sopra riportato, semplice nella espressione ma profondo nel suo significato, deve indurre a riflettere, poiché l'approcciarsi a culture giuridiche differenti ed anche distanti, facendo banalmente ricorso a propri parametri critici, oltre che un atteggiamento di presuntuosa superiorità, costituisce un profondo errore metodologico.

Ed è soltanto alla luce di questo riflettore che ci si può correttamente chiedere se l'avversione contro i governi degli Stati ove si è manifestata la rivolta, esecrati e avversati con le manifestazioni di piazza (in taluni casi sfociate in aperte ribellioni che hanno sovvertito l'ordine costituito al governo), sia avvenuta in maniera lecita o meno; se la risposta di quei governi nel contenimento della piazza sia stata o meno legittima; se e in che misura la situazione sia sfuggita di mano e a chi⁵⁰. Inoltre, ed è bene ribadirlo, questa indagine si è mossa esclusivamente su di un piano giuridico, e sono stati quindi volutamente tralasciati l'impianto politologico e l'inquadramento istituzionale di

⁴⁹ Per approfondimenti sui diritti dell'uomo nell'islām, si consulti AGOSTINO CILARDO, *Il Diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, cit., pp. 119 e ss.; ANDREA PACINI (a cura di), *L'islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1998; CLAUDIO ZANGHÌ - RAFA' A BEN ACHOUR, *La nouvelle Charte arabe des droits de l'homme*, Giappichelli, Torino, 2005.

⁵⁰ Si tenga conto che la richiesta di libertà, fortemente voluta e con grandi sacrifici ricercata in Egitto si è, almeno allo stato dell'arte in cui si va in stampa, concretizzata nella sospensione della Costituzione.

quel ginepraio (peraltro solo apparente) costituito dalla dibattuta questione sulla compatibilità tra islām e democrazia⁵¹.

⁵¹ Sulla *topos*, la dottrina è divisa e la letteratura è copiosa. Tra gli altri, tralasciando le opere manualistiche, si segnalano YADH BEN ACHOUR, *Politique, Religion et Droit dans Le Monde Arabe*, Cérès, Tunis, 1992; MASSIMO CAMPANINI, *Il pensiero islamico contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 2005; AGOSTINO CILARDO, *Il Diritto islamico e il sistema giuridico italiano*, cit., ed in particolare la bibliografia in esso richiamata alle pp. 178 e ss.; WERNER ENDE-UDO STEINBACH (a cura di), *L'islam oggi*, cit.; FRANCESCO MONTESSORO (a cura di), *Lo Stato islamico*, Guerini, Milano, 2005; BERNARD LEWIS, *La costruzione del Medio Oriente*, Laterza, Bari, 2006; ROGER OWEN, *Stato, potere e politica della formazione del Medio Oriente moderno*, Il Ponte, Bologna, 2005; SAMI ZUBAIDA, *Law and power in the islamic world*, I.B. Tauris, London-New York, 2005.